



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2012/0196(COD)

9.1.2014

EMENDAMENTI 14 - 21

Progetto di relazione
Matthias Groote
(PE516.935v01-00)

Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (rifusione)

Proposta di regolamento
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

AM\1014692IT.doc

PE526.238v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 14
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *ai sensi dell'articolo 20 per stabilire:*

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione riguardo a:*

Or. pl

Emendamento 15
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni speciali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 20* riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.

Emendamento

Se il documento di cui al secondo comma non è stato rilasciato prima dell'esportazione o della riesportazione, l'esemplare è sequestrato e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a posteriori alle condizioni speciali . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione* riguardanti condizioni speciali per presentare a posteriori un documento di esportazione o di riesportazione.

Or. pl

Emendamento 16
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 7 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza di norme speciali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati ai sensi dell'articolo 20** relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.

Emendamento

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano agli esemplari morti, alle parti o ai prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nell'Unione, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza di norme speciali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** relativi a norme speciali sull'introduzione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici.

Or. pl

Emendamento 17

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati ai sensi dell'articolo 20** relativi a deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative dell'Unione sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** relativi a deroghe generali ai divieti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché deroghe generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali deroghe devono rispettare i requisiti di altre normative dell'Unione sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

Or. pl

Emendamento 18
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 20* riguardanti restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione* riguardanti restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di tali specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Or. pl

Emendamento 19
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 20* riguardanti i termini per il rilascio di licenze e certificati.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione* riguardanti i termini per il rilascio di licenze e certificati.

Or. pl

Emendamento 20
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In casi eccezionali e conformemente a speciali criteri , un organo di gestione

Emendamento

4. In casi eccezionali e conformemente a speciali criteri, un organo di gestione può

può autorizzare l'introduzione nell'Unione ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 20* relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere *autorizzata* l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.

autorizzare l'introduzione nell'Unione ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione* relativi ai criteri speciali in conformità dei quali può essere *autorizzata* l'introduzione, l'esportazione o la riesportazione presso un ufficio doganale diverso.

Or. pl

Emendamento 21
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore *il ventesimo giorno successivo alla* pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore *12 mesi dopo il giorno della sua* pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. pl